

Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e per fusione cardiovascolare ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 agosto 2000, n. 189.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ  
di concerto con  
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;

Decreta:

1. I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare di cui al decreto del Ministro della sanità 27 luglio 1998, n. 316, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

TABELLA

Sezione A - Diploma universitario	Sezione B - Titoli equipollenti
Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare - Decreto 27 luglio 1998, n. 316 del Ministro della sanità	Tecnico di angiocardiochirurgia - perfusionista - Decreto 26 gennaio 1988, n. 30 del Ministro della sanità
	Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria - Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162
	Tecnico di cardioangiocirurgia - decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1977, n. 769 <sup>(3)</sup>
	Tecnico di cardiologia - decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre, n. 1475 <sup>(4)</sup>
	Tecnico di cardiocirurgia - Statuto Università degli Studi «La Sapienza» di Roma - giugno 1978 (Statuto modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1988, che ha soppresso la scuola speciale per tecnici di cardiocirurgia e sostituita con la scuola diretta a fini speciali di tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria) <sup>(5)</sup>

(3) Titolo aggiunto dal comma 1 dell'art. 1, D.M. 3 novembre 2011.

(4) Titolo aggiunto dal comma 1 dell'art. 1, D.M. 3 novembre 2011.

(5) Titolo aggiunto dal comma 1 dell'art. 1, D.M. 3 novembre 2011.

2. L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati dalla data di entrata in vigore del presente decreto.